

**REGOLAMENTO (CE) N. 1537/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 luglio 1997**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1358/97 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1358/97 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 186 del 16. 7. 1997, pag. 16.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,40	0207 25 10 9000	05	6,50
0105 11 19 9000	01	1,40	0207 25 90 9000	05	6,50
0105 11 91 9000	01	1,40	0207 14 20 9900	06	6,50
0105 11 99 9000	01	1,40	0207 14 60 9900	06	6,50
0105 12 00 9000	01	3,30	0207 14 70 9190	06	6,50
0105 19 20 9000	01	3,30	0207 14 70 9290	06	6,50
		ECU/100 kg	0207 27 10 9990	03	4,50
0207 12 10 9900	02	15,00		06	6,50
	03	13,00	0207 27 60 9000	03	4,50
	04	5,50		06	6,50
0207 12 90 9190	02	18,00	0207 27 70 9000	03	4,50
	03	13,00		06	6,50
	04	5,50			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachstan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e della Svizzera,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui al punto 03.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.